

Restauri di archivi

I proprietari, possessori o detentori di archivi e documenti di interesse culturale hanno l'obbligo di preservarli e conservarli in modo permanente.

Nel caso di documenti danneggiati o deteriorati si può rendere necessario un intervento di **restauro conservativo** che si articola in diverse fasi di progettazione ed esecuzione, secondo una precisa procedura, ed è sottoposto all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza archivistica (artt. 21 e 31 del d.lgs. n. 42/2004).

Procedura per intervento di restauro di documenti tutelati

Il soggetto possessore dell'archivio incarica un archivistica professionista, se necessario coadiuvato da un restauratore, di redigere un **progetto preliminare**, costituito da un elenco dettagliato dei documenti bisognosi di restauro, corredato di fotografie, e da una scheda tecnica per ciascun documento, nella quale siano descritti sommariamente i danni e le patologie. Tale progetto viene inviato alla Soprintendenza archivistica per l'approvazione;

A seguito dell'approvazione, il soggetto possessore dell'archivio incarica un restauratore qualificato (scelto tramite le procedure selettive previste dalla legislazione vigente) di redigere un **progetto esecutivo** con una valutazione approfondita dei danni e informazioni dettagliate sui prodotti e sulle procedure di restauro. Il progetto deve essere sottoposto all'esame preventivo della Soprintendenza, che provvederà ad inviarlo quindi ai competenti organi tecnici del Ministero per la necessaria approvazione;

Il progetto esecutivo, una volta approvato, è recepito nel capitolato speciale della gara con cui il soggetto possessore dell'archivio sceglie il restauratore qualificato per eseguire i lavori;

Al termine del lavoro, il restauratore incaricato è tenuto a redigere una relazione di restauro, dettagliata al singolo pezzo restaurato, che deve essere inviata alla Soprintendenza archivistica. Quest'ultima esamina i pezzi restaurati e certifica la regolare esecuzione dell'intervento.

Riferimenti normativi: *Concessione di contributo in conto capitale per spese relative a interventi conservativi su archivi non statali sottoposti a vigilanza*, D.lgs. 22.1.2004, n. 42, artt. 30, c. 5, 35 e 36; DM 30.7.1997; DL 20.5.1993, n. 149, art. 7, c.1.

Termini previsti: 180 gg.